



COPIA

# COMUNE DI PONZA

## PROVINCIA DI LATINA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 113</b> <b>Del 04/06/2022</b>	<b>Oggetto:</b> Atto di indirizzo - Estensione validità concessione demaniali marittime per finalità diverse da quelle turistico-ricreative – Applicazione Legge Regionale n.1 del 27.02.2020 art.7 c.7;
--	--

L'anno Duemila ventidue il giorno quattro del mese di giugno alle ore 12.00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO FERRAIUOLO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>GIUSEPPE MAZZELLA</b> <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
<b>MICHELE NOCERINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GIANLUCA DE MARTINO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>GENNARO DI FAZIO</b> <i>Assessore</i>		X
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

1. con D.P.R. n. 616 del 07.06.1977 si è dato inizio al procedimento di decentramento delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo dallo Stato alle Regioni;

2. a seguito del conferimento, in luogo della precedente delega di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 616/1977 inerente le sole utilizzazioni turistico e ricreative, dei poteri amministrativi in capo alle Regioni, avvenuto ad opera dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 112/98, la gestione amministrativa del Demanio Marittimo è divenuta di competenza regionale o, per subdelega ex art. 42 del Decreto Legislativo n. 96/1999, comunale, salve rare ipotesi di competenza statale (in materia di "approvvigionamento di fonti di energia" o nei "porti e nelle aree di preminente interesse nazionale" individuate dal D.P.C.M. 21 dicembre 1995);

3. l'art.105, comma 2, lett. 1, del Decreto Legislativo n. 112/98 elenca le funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali, individuando nelle prime gli enti competenti al rilascio delle Concessioni di Beni del Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

4. con Deliberazione di Giunta n. 2816 del 25.05.1999, approvata dalla Regione Lazio, è stata conferita la "sub delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo, ai fini turistici e ricreativi" ed è stato previsto che "per la pianificazione e gestione delle aree demaniali marittime, così come definite dall'art. 28 del Codice della Navigazione ed altre Leggi e Regolamenti, ad esclusione dei porti e delle rade, la Regione si avvale dei Comuni costieri ai quali sono sub delegati poteri e compiti";

5. il punto III della summenzionata Deliberazione ha previsto, tra le attività che debbono essere esercitate dai Comuni, "quelle relative alle funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime, che abbiano finalità turistiche e ricreative, o riguardino opere pubbliche o di interesse pubblico, in attuazione di strumenti di programmazione e direttive regionali ed in conformità della vigente normativa vincolistica";

6. con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 la Regione Lazio ha provveduto ad una migliore organizzazione delle funzioni in materia di gestione del Demanio dello Stato a livello regionale e locale con l'obiettivo di concorrere a realizzare un più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;

7. con Deliberazione di Giunta n. 1161 del 30.07.2001, ad integrazione e chiarimento della D.G.R. n. 2816 del 25.05.1999, sono state dettate le "Linee Guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai Comuni costieri" in materia di gestione di Beni Demaniali Marittimi per utilizzazioni turistico-ricreative in attesa del definitivo riordino della materia nonché dell'approvazione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo previsto dalla L. n. 494 del 1993;

**Vista** la Circolare attuativa della Legge Regionale 27 febbraio 2020, n.1 – "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione" – Attribuzione agli Enti Locali delle competenze in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai fini di pesca e acquacoltura;

**Visto** l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare:

1. il comma 246 che ha così stabilito: "i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25";

2. i commi 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", con il quale è stata estesa per anni 15, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la durata delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 01 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni della legge 4.12.1993 n. 494, vigenti alla entrata in vigore della legge medesima.

#### **Considerato inoltre che:**

1. la Regione Lazio, ha disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n.234, attribuendo ai Comuni, in tema di demanio marittimo, le funzioni in materia di: elaborazione e di approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali (P.U.A.), concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna per finalità turistico- ricreative su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione e le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato;
2. ne discende che i comuni chiamati a gestire scadenze, rinnovi e proroghe delle concessioni demaniali marittime, hanno oggi l'onere di interpretare, valutare ed ovviare alle discrasie normative ed ai contrasti fra le norme eurocomunitarie e quelle nazionali, tuttavia ponendo in essere atti concreti e condotte adempienti agli obblighi di legge;
3. dalla lettura della normativa regionale, sembrerebbe desumersi che l'estensione temporale dei titoli concessori si possa applicare "ope legis" e possa quindi intervenire in modo automatico anche in assenza di specifiche linee-guida, invitando i comuni, nelle more di adozione delle direttive da parte degli organi competenti, ad applicare l'estensione quindicennale a mezzo di procedimento ricognitivo ai sensi della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Porti n. 586 del 15 gennaio 2013 – allegato 1, in quanto tenuti ad adempiere alle previsioni della L. 145/2018.

**Preso atto**, pertanto, in merito alle modalità di attuazione della proroga ex lege delle concessioni:

a) "di prendere atto della intervenuta estensione della durata delle concessioni demaniali marittime stabilita dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (e dunque fino al 31 dicembre 2033), in favore delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993,n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ricadenti nel territorio costiero del Lazio, ivi incluse le concessioni demaniali marittime per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, previa istanza del concessionario interessato e verifica d'ufficio da parte del singolo Comune dei requisiti soggettivi in capo all'istante per il prosieguo del rapporto concessorio nonché della regolarità nella liquidazione delle somme dovute in dipendenza del rapporto di concessione in essere;

b) di riconoscere l'applicazione della suddetta proroga alle concessioni demaniali marittime a carattere turistico – ricreativo e le concessioni su beni demaniali e di zone del mare territoriale per

finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, su istanza del concessionario interessato, ogni qual volta ricorrano i requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 di cui al precedente punto 1;

c) di riconoscere altresì la possibilità di una ulteriore estensione del prolungamento delle concessioni demaniali marittime, anche rispetto al termine fissato dalla Legge n. 145 del 30.12.2018, ove richiesta del concessionario interessato, sulla base dell'art. 3 comma 4-bis del decreto-legge n°400 del 1993 (comma introdotto dall'art. 1, comma 253, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e così modificato dall'art. 11 della L. 15 dicembre 2011, n. 217), ove l'operatore si esponga economicamente con nuovi investimenti e richieda al proprio comune, con atto formale, il riconoscimento di durata della concessione demaniale marittima fino a 20 anni complessivi, a seguito di esperimento dell'istruttoria, in funzione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare; d) di riconoscere l'applicazione del regime di cui sopra anche alle concessioni demaniali marittime per porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto, nonché alle concessioni rimesse dalla Regione Lazio alla competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 41 comma 1 c) bis, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, aggiunto dall'art. 34, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11; e) di invitare il singolo Comune a ricalcolare il valore della concessione demaniale marittima con riferimento alla durata estesa al 31 dicembre 2033, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro, e sollecitare il concessionario a dare luogo al relativo pagamento, entro un congruo termine; f) di stabilire che l'asseveramento della estensione della durata delle Concessioni nei sensi anzidetti potrà essere formalizzato con l'adozione di un Provvedimento di natura ricognitiva / dichiarativa mediante acquisizione/accertamento/espletamento delle sotto elencate formalità:

1. acquisizione della manifestazione della volontà da parte del Concessionario ad accedere all'estensione della durata della concessione di 15 anni a far data 31 dicembre 2020;
2. accertamento della permanenza delle condizioni soggettive del Concessionario (Dichiarazione di iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A, resa ai sensi dell'art. 46 T.U. delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n.445/2000) e dichiarazione di non aver riportato condanne, passate in giudicato, né di avere procedimenti penali in corso, riguardanti violazioni alle norme del T.U.L.D. approvato con D.P.R. n. 43 del 23/01/1973, resa ai sensi dell'art. 2 L. 15/68, come modificato dall'art. 3, co. 10, L. 127/97 e art. 1 DPR 403/98) per il prosieguo del rapporto concessorio con la Pubblica Amministrazione (Autorità concedente); accertamento della mancanza di procedimenti in corso circa revoca/decadenza dalla Concessione ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione;
3. corresponsione dell'Imposta di registro annuale, unitamente alla corresponsione del Canone concessorio e della Imposta regionale secondo gli obblighi di cui alle leggi di riferimento”.

**Ritenuto** di dover recepire le indicazioni operative anzidette, basate su un'approfondita ricostruzione delle ultime vicende giuridiche riguardanti il demanio marittimo, con cui la Regione Lazio motiva il prolungamento delle concessioni «tenendo conto della necessità di garantire l'effettività del principio di tutela del legittimo affidamento incolpevole dei terzi di buona fede» e argomenta con precisione tutte le ragioni per cui è necessario e legittimo estendere le concessioni.

**Dato atto che:**

1. compete alla Giunta Comunale valutare nonché fornire espressa indicazione dei canoni amministrativi e delle attività da intraprendere in merito alla applicazione della normativa sulle concessioni demaniali marittime a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio

dello Stato del 30.12.2019 n. 145, che ha stabilito l'estensione della durata delle concessioni in anni 15 dalla sua entrata in vigore e quindi fino al 31.12.2033;

2. resta fermo che l'estensione della durata quindicennale discende direttamente dalla legge, per cui le indicazioni che si forniscono sono esclusivamente funzionali all'individuazione della procedura per la formalizzazione di un diritto estensivo della durata temporale, riscontrata e valutata la completezza della procedura posta in essere dagli uffici competenti in merito all'assolvimento degli oneri di pubblicità e trasparenza.

**Ritenuto**, per quanto esposto, di prendere atto e condividere facendola propria:

1. la normativa nazionale con cui l'Ufficio Demanio Marittimo Comunale preposto daranno esecuzione agli obblighi di cui alla Legge 145/2018, contemperando le regole nazionali con i principi sovraordinati di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento.

2. condividere facendole proprie le disposizioni della Legge Regionale 27 febbraio 2020 n.1, e della proroga delle concessioni demaniali marittime in essere, stabilita con la Legge 30.12.2018 n. 145 oltre all'allegato A contenente le indicazioni operative ai comuni costieri per l'applicazione dell'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti e pertanto per l'attuazione dell'art. 1, commi 682 e 683 della citata Legge 145/2018 e pertanto estendendo il termine di scadenza delle concessioni demaniali al 31.12.2033;

3. impartire indirizzi al Responsabile del Settore, per le funzioni attribuite, ponendo in essere gli atti conseguenti finalizzati all'estensione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche-ricreative e tutte quelle concessioni con finalità diverse assentite a favore del Comune di Ponza.

**Considerato che** ai sensi dell'art. 49 co. 1 del TUEL, essendo un mero atto di indirizzo non comporta l'espressione di alcun parere di regolarità tecnica o regolarità contabile;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime e palese resa nei modi di legge,

Tutto ciò premesso


## **DELIBERA**

Per le motivazioni meglio espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **Di recepire** in toto e fare proprie le indicazioni normative Statali e Regionali, attuando il procedimento di estensione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche – ricreative e quelle con finalità diverse assentite competenze in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai fini di pesca e acquacoltura a favore del comune di Ponza.
2. **Di dare atto che** la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo, e pertanto verrà attuato secondo quanto contemplato e indicato dall'attuale quadro normativo nazionale e secondo le direttive regionali.
3. **Di impartire** indirizzo al Responsabile del Settore Demanio Marittimo affinché con propri atti provveda ad applicare l'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime di cui ai commi 682 e 683 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

4. **Di inserire** nei singoli atti che verranno adottati la clausola con cui il singolo concessionario è informato della possibilità per il Comune di attivare il procedimento per il ritiro dell'atto in sede di autotutela, laddove sia sopravvenuta una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che dichiari la previsione legislativa nazionale di estensione della durata della concessione demaniale confliggente con il diritto comunitario, e le cui statuizioni non consentano alcuna possibilità di mantenere il titolo.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del T.U. n.267/2000.

Considerato che ai sensi dell'art. 49 co. 1 del TUEL, essendo un mero atto di indirizzo non comporta l'espressione di alcun parere di regolarità tecnica o regolarità contabile, si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>		<b>Il Segretario Comunale</b>
<b>Ft.o Prof. Francesco Ferraiuolo</b>		<b>Ft.o Dott. Raffaele Allocca</b>

Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

*che la presente deliberazione:*

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 113 a partire dal \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

*che la presente deliberazione è:*

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

